

COMP. PRISI

M. SOR.

Avv. EMILIANO SCARANTINO
VIA FLAMINIA, 19 - 00196 ROMA
TEL. 06/45668180 - FAX 06/45668153
e-mail: emilianoscarantino@gmail.com
pec: emilianoscarantino@ordineavvocatiroma.org

ORIGINALE

1/16

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

RICORSO EX ART. 9 E ART. 14 TER, LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3

**Proposta di accordo con i creditori con richiesta alternativa
di liquidazione patrimoniale**

Nell'interesse del sig. **Francesco Aisler**, nato a Napoli (NA) il 19 giugno 1971 (C.F.: SLRFNC71H19F839H) e residente a Caserta (CE), Via A. Nicolini n. 32, nonché della sig.ra **Mariana Pica**, nata a Napoli (NA) il 16 febbraio 1971 (C.F.: PCIMRN71B56F839N) e residente a Caserta (CE), Via A. Nicolini n. 32, rappresentati e difesi nella presente procedura dall'avv. Emiliano Scarantino (C.F.: SCRMLN81M28C351U - fax: 06.45668153 - pec: emilianoscarantino@ordineavvocatiroma.org), presso il suo studio in Roma, Via Flaminia n. 19, sono elettivamente domiciliati, in virtù di procura apposta a margine dell'originale del presente atto

PREMESSO

- che gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 L. 3/2012;
- che infatti gli istanti sono debitori dell'importo complessivo di euro 550.075,17 (doc. 1) e precisamente:

CREDITORE	CREDITO	Importo
Unicredit Spa	mutuo ipotecario	141.200,00
Unicredit Spa	mutuo ipotecario	190.222,70
Plusvalore S.p.A.	finanziamento	61.042,87
Equitalia Sud S.p.A.	cartelle esattoriali	90.191,77
Equitalia Sud S.p.A.	IVA	725,15
Santander Consumer Bank	finanziamento	12.912,39

Noi sottoscritti Francesco Aisler e Mariana Pica deleghiamo a rappresentarci e difenderci nella presente procedura ed in ogni sua fase, stato e grado, compresi quelli di opposizione, esecuzione ed impugnazione, l'Avv. Emiliano Scarantino, conferendo al medesimo ogni più ampio potere e facoltà di legge, ed eleggiamo domicilio presso il suo studio in Roma, Via Flaminia n. 19. Ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 196/2003 prestiamo il consenso al trattamento dei dati personali.

Francesco Aisler

Mariana Pica

SONO AUTENTICHE

[Signature]

Banca IFIS	carta di credito	14.806,84
Link Finanziaria S.p.A.	finanziamento	7.519,63
Condominio	rate scadute	8.591,90
Edison Energia S.p.A	fornitura	1.958,65
Comune di Caserta	IMU	879,96
Comune di Caserta	Polizia Municipale	663,31
Fineco Prestiti	Finanziamento	9.460,00
OCC	Spese di proc.	9.900,00

- che, nei precedenti cinque anni non hanno fatto ricorso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e quindi non hanno subito provvedimenti di cui gli art.li 14 e 14 bis legge 3/2012;

- che in data 23 settembre 2015, gli istanti hanno proposto istanza al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché venisse nominato un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi e ciò al fine di avvalersi del piano del consumatore previsto dagli artt. 12 bis e ss. della l. 6 L. 3/2012 (doc. 2).

- che con provvedimento del 14.10.2015, in accoglimento della predetta istanza, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha nominato la Dott.ssa Carmela Cecere quale professionista incaricata delle funzioni di cui sopra (doc. 3);

- che, sempre in data 14 ottobre 2015, l'immobile sito in Caserta, via A. Nicolini n. 34, unico bene di proprietà dei sig.ri Aisler e Pica, veniva aggiudicato al prezzo di euro 141.200,00 nell'ambito della procedura esecutiva promossa dalla Unicredit

S.p.a., creditore privilegiato, pendente innanzi a Codesto Tribunale, r.g.e. 574/2012 (doc. 4);

- che dopo la nomina del professionista gli istanti hanno fornito allo stesso tutta la documentazione richiesta necessaria a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- che quindi il professionista nominato dal Tribunale, Dott.ssa Carmela Cecere, ha redatto la attestazione sulla fattibilità del piano che si allega così come previsto dall'art. 9 n. 3bis, L. n. 3/2012 (docc. 5 e 6).

RITENUTO CHE

Come attestato dalla Dott.ssa Cecere, la situazione di sovraindebitamento degli istanti è da ricercare nella perdita di capacità reddituale del sig. Aisler, rimasto senza lavoro per cinque anni. Ciò ha fatto sì che l'unica entrata patrimoniale del nucleo familiare fosse quella della moglie (docc. 7 e 8).

Tale fonte di reddito è stata a malapena sufficiente ad affrontare le spese per il sostentamento del nucleo familiare composto, oltre che dagli istanti, anche dal figlio minore.

Anche la nuova occupazione trovata dal sig. Aisler nel 2012 non è stata in grado di garantire il pagamento dei vari debiti contratti, con la conseguenza che i creditori hanno posto in essere azioni giudiziarie, anche di natura esecutiva, per ottenere quanto loro dovuto.

In tale contesto, il pignoramento effettuato dalla Unicredit S.p.a., avente ad oggetto la casa di proprietà del sig. Aisler, ha determi-

nato la vendita all'asta del bene al prezzo di euro 141.200,00;
procedura, che tuttavia, non è ancora definita (R.G.E. 574/12).

Sarà quindi necessario che il Tribunale, nel fissare l'udienza di cui all'art. 10, provveda a sospendere la procedura esecutiva r.g.e. 574/2012, così come previsto dal comma 2, lettera c) della predetta disposizione normativa.

Infatti, con la presente procedura gli istanti hanno intenzione di proporre ai creditori un piano di pagamenti che soddisfi gli stessi in misura superiore rispetto a quanto ricavato dalla vendita all'asta del bene di proprietà del sig. Aisler.

In particolare:

a) pagamento del mutuo residuo, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l. n. 3/2012, mediante il versamento del valore di aggiudicazione dell'immobile venduto all'asta per euro 141.200,00, in dieci anni con una rata mensile di 1.206,57 euro, oltre al 20% del residuo importo relativo al mutuo quantificato dalla Banca nell'importo di € 190.222,70 (€ 331.422,70-€ 141.200,00), in 120 rate mensili, con tasso legale, di € 325,10 ciascuna, a decorrere dal 7° mese dall'omologazione usufruendo della moratoria prevista dall'art. 8, n. 4, legge 3/2012;

b) pagamento integrale del debito a titolo di Imposta sul Valore Aggiunto in 120 rate mensili dell'importo di € 6,20 ciascuna, ovvero in 10 rate annuali dell'importo di € 74,40;

c) pagamento di tutti i creditori chirografari, il cui credito ammonta complessivamente ad euro 208.027,32 al 20%, in 120 rate mensili di € 355,52 ciascuna;

d) pagamento del compenso dell'OCC quantificato dal professionista nominato dal Tribunale nell'importo di € 9.900,00 da corrispondersi in n. 6 rate mensili dell'importo di € 1.650,00 ciascuna, nei primi sei mesi dalla omologazione.

Il tutto determinerebbe una rata mensile complessiva di euro 1.893,39.

Per quanto concerne la fattibilità del piano, merita evidenziare che a fronte di un reddito complessivo di circa 3.200,00 euro, l'importo mensile derivante dall'esecuzione del piano (circa 1.890,00 euro) consentirebbe all'intero nucleo familiare una esistenza dignitosa, anche in considerazione del fatto che le spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia, dichiarate al professionista nominato, ammontano a circa € 1.300,00 mensili (doc. 9).

Per quanto concerne l'alternativa liquidatoria, giova precisare che con la proposta che adesso si propone ai creditori, gli istanti si impegnano a corrispondere a tutti i creditori privilegiati e non, importi superiori a quelli realizzabili (e nei fatti già realizzati con la vendita in asta dell'immobile per euro 141.200,00) liquidando il patrimonio.

Infatti, la proposta prevede oltre al pagamento alla Banca dell'importo di 141.200,00, pari al ricavato della vendita dell'immobile, anche l'ulteriore versamento della quota del 20% di tutti i crediti, ivi compreso il residuo del mutuo non soddisfatto dal ricavato della vendita medesima.

Diversamente, laddove la proposta non trovasse accoglimento la Unicredit S.p.A., nella qualità di creditore privilegiato, ricaverebbe dall'esecuzione forzata l'importo di euro 141.200,00, restando così ancora creditrice degli istanti per ulteriori euro 190.222,70 mentre agli altri creditori non muniti di privilegio non spetterebbe nulla.

In considerazione del fatto che il sig. Aisler è proprietario soltanto della casa oggetto di procedura esecutiva mentre la sig.ra Pica non ha patrimonio (doc. 10), risulta evidente che non vi sarebbe possibilità alcuna per i creditori di recuperare le somme loro dovute.

Pertanto, la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della L. n. 3 del 2012 e quindi si chiede la fissazione dell'udienza di cui all'art. 10 nonché la sospensione della procedura esecutiva r.g.e. 574/12, così come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera c), a mente del quale il Giudice *«dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore»*.

* * *

Solo in una subordinata ed alternativa prospettiva, e quindi nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di dover far salva l'aggiudicazione all'asta dell'immobile di proprietà del sig.

Aisler, si chiede che gli istanti possano accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio prevista e disciplinata dall'art. 14 ter della legge 3 del 2012.

La norma prevede infatti che in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

Nella specie, dunque, le considerazioni che precedo dimostrano la sussistenza di tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla norma dianzi richiamata.

In particolare, come attestato dal professionista nominato dal Tribunale, gli istanti: a) non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, essendo consumatori; b) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge 27 gennaio 2012 n. 3; c) non hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis legge 3/2012; d) hanno fornito tutta la documentazione richiesta al fine di consentire al professionista nominato di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.

Nell'elaborato che adesso si produce, la dott.ssa Cecere oltre ad attestare la fattibilità del piano ha altresì inserito la relazione particolareggiata richiesta dalla norma dell'art. 14 ter n. 3 della legge 3/2012.

Il Professionista nominato dal Tribunale ha confermato che i signori Aisler e Pica sono certamente meritevoli di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.

In particolare, il patrimonio degli esponenti è costituito dall'immobile oggetto della procedura esecutiva RGE 574/2012, di proprietà esclusiva del sig. Francesco Aisler, nonché da un'autovettura modello *Mini* targata CK756LF.

Ora, in considerazione del fatto che l'unico bene di valore è costituito dall'immobile sarà necessario che il Tribunale, nell'emettere il decreto di apertura della liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quinquies, n. 2, lett b), legge 3/2012, **sospenda** la procedura esecutiva RGE 574/2012, pronunciando ogni necessario ed opportuno provvedimento.

D'altra parte, l'eventuale approvazione del piano di riparto determinerebbe la chiusura della procedura esecutiva con irrimediabile pregiudizio per gli esponenti i quali, come dedotto, non hanno altri beni da mettere a disposizione dei propri creditori.

* * *

Tutto ciò premesso e ritenuto, i Sig.ri Francesco Aisler e Marianna Pica, come in epigrafe rappresentati, difesi nonché elettivamente domiciliati

CHIEDONO

all'Ill.mo Tribunale adito,

1) *In via principale*, ritenuti sussistenti tutti i requisiti soggettivi ed oggetti di cui agli art.li 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012, di **fixsare** l'udienza di cui all'art. 10 della legge 3/2012, previa sospen-

sione della procedura esecutiva r.g.e. 574/2012, emettendo ogni necessario ed opportuno provvedimento.

2) *In via subordinata*, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dagli articoli 14 ter e seguenti della legge 3/2012, e **previa sospensione della procedura esecutiva RGE 574/2012**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quinquies, n. 2, lett. B), legge 3/2012, di **emettere** il decreto di apertura della liquidazione, pronunciando ogni necessario ed opportuno provvedimento.

Unitamente al presente ricorso si deposita:

1. elenco dei creditori con indicazioni delle somme dovute;
2. istanza ex art. 15, comma 9, legge 3/2012;
3. provvedimento del Tribunale del 14.10.15;
4. decreto di trasferimento dell'immobile del sig. Aisler;
5. relazione particolareggiata con attestazione sulla fattibilità del piano;
6. allegati da 1 a 9 alla relazione della dott.ssa Cecere
7. dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni del sig. Aisler;
8. dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni della sig.ra Pica;
9. elenco spese correnti per il sostentamento della famiglia;
10. elenco dei beni degli istanti;
11. certificato stato di famiglia.

Roma, 16 marzo 2016

Avv. Emiliano Scarantino



depositato in Cancelleria

Oggi 22.03.2016

da _____

Il Cancelliere

Il funzionario giudiziario

Gabriele Barbato

